



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA  
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Protocollo n. 11771 14 MAR. 2011

CIRCOLARE N. 01/DAR

ART 19, comma 12 DELLA LEGGE REGIONALE 9/2010 . DISCIPLINA TRANSITORIA.  
ULTERIORI LINEE GUIDA APPLICATIVE.

E,p.c.

**Ai Liquidatori delle Società d'Ambito**  
**Al Presidente della Regione Siciliana**  
**All'Assessore Regionale dell'Economia**  
**All'Assessore Regionale delle Autonomie Locali**  
**Ai Prefetti dell'Isola**  
**Alle Province della Regione Siciliana**  
**Ai Comuni della Regione Siciliana**  
**Alle Società d'Ambito**  
**Alla Segreteria Generale**

**LORO SEDI**

L'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, al fine di garantire che la transizione senza soluzione di continuità verso il nuovo assetto organizzativo della gestione integrata dei rifiuti avvenga in maniera armonica, coordinata ed omogenea sull'intero territorio regionale, ha emanato, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 lettera b) della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, la circolare 16 dicembre 2010 n. 2 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.57 del 31.12.2010, contenente apposite linee guida cui dovranno attenersi, nella fase transitoria disciplinata dall'articolo 19 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, le Istituzioni pubbliche cui sono state attribuite competenze in materia nonché i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti.

7

La circolare n. 2 definisce, tra l'altro, in particolare il regime di regolazione della fase di passaggio, nelle more della costituzione delle Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti, S.R.R., in ordine alle modalità della gestione del servizio integrato dei rifiuti da parte dei Consorzi e/o delle Società d'Ambito, disciplinato dall'articolo 19 comma 12 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9.

La sopracitata disposizione prescrive che fino all'effettivo esercizio delle funzioni conferite dalla legge, e comunque fino al definitivo avvio del servizio di gestione integrata dei rifiuti con le modalità previste dalla stessa legge ovvero fino alla soppressione delle autorità d'ambito, i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, continuano a svolgere le competenze loro attualmente attribuite.

Tale gestione, ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 19 comma 12 ultima parte della legge regionale 8 aprile 2010 n.9 e dell'articolo 1 della disposizione n.28 del 14 Dicembre 2010 del Commissario delegato, ex O.P.C.M. n. 3887/2010, non può comunque eccedere la durata di un anno, decorrente dalla data di pubblicazione della circolare n. 2 sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

In aderenza al citato dettato normativo la circolare n.2 precisa che “gli attuali Consorzi o Società d'ambito nonché i liquidatori, una volta nominati, dovranno garantire, anche attraverso l'adozione di specifici atti, che il servizio di gestione integrata dei rifiuti venga svolto sino e non oltre i suddetti termini” e prevede che “tutti gli atti di gestione, ivi compresi quelli riguardanti il personale, posti in essere e/o che producono effetti oltre i termini di cui al comma 12 dell'articolo 19 della legge saranno viziati da nullità in quanto emessi in carenza di potere, subentrando la competenza esclusiva delle S.R.R.”.

Nelle more della costituzione delle Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti, quindi, per garantire la continuità del servizio nei diversi ambiti territoriali, esclusivamente gli organi oggi deputati alla gestione dei Consorzi e/o delle Società d'ambito, ossia unicamente i liquidatori, potranno, nell'esercizio delle proprie competenze, compiere le operazioni, anche quelle relative all'utilizzo del personale, nei limiti di legge, strettamente necessarie a tal fine, fermo restando, si ribadisce, il rispetto dei limiti temporali come sopra specificati e la cui mancata osservanza costituirebbe anche grave violazione dei doveri inerenti la funzione ricoperta e in quanto tale sanzionata dall'Ordinamento.

Pertanto, nel caso di affidamento del servizio ad operatore economico, i liquidatori potranno dare seguito ai contratti già in esecuzione, mentre, per i contratti in scadenza, individueranno il terzo contraente che potrà essere incaricato della gestione del servizio de quo, comunque, non oltre il 31 dicembre 2011, secondo le procedure di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 14 aprile

2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, in coerenza con l'orientamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

In tali ipotesi, i liquidatori potranno affidare il servizio utilizzando le procedure ordinarie messe a disposizione dall' Ordinamento oppure ricorrendo alla procedura negoziata, con o senza previa pubblicazione di un bando di gara, che rappresentando una eccezione al principio generale della pubblicità e della massima concorsualità tipica della procedura aperta, è consentita esclusivamente nelle fattispecie tipizzate dal legislatore negli articoli 56 e 57 del decreto legislativo 14 aprile 2006, n. 163 e che sono legate, essenzialmente, all'infruttuoso esperimento di una precedente procedura ordinaria, ovvero all'inutilizzabilità tecnica delle procedure ordinarie.

Poiché le procedure negoziate, nell'ambito degli appalti pubblici, rappresentano, come detto, una deroga alla procedura di evidenza pubblica, indispensabile presidio a garanzia del corretto dispiegarsi della libertà di concorrenza e dell'operato da parte delle Amministrazioni, i liquidatori dovranno esplicitare in maniera adeguata nella motivazione della delibera o determina a contrarre la sussistenza dei presupposti fissati dalla legge per ricorrervi, presupposti che devono essere accertati con il massimo rigore e non sono suscettibili di interpretazione estensiva.

I liquidatori, quindi, individuata nella loro autonomia e nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, la procedura di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti dovranno curare il corretto e razionale svolgimento delle procedure di gara, da espletarsi secondo le modalità previste dal decreto legislativo 14 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., come integrate, nei casi previsti dalle disposizioni di cui al D.P.R. 252/1998, nonché dall'art.2, della legge regionale n. 15/2008 .

Al riguardo si evidenzia che anche qualora si ricorra alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara il liquidatore è comunque tenuto all'espletamento di un confronto concorrenziale, pur con struttura semplificata, che garantisca una scelta del contraente rispettosa dei principi di trasparenza e di par condicio, secondo lo schema prefigurato dall'articolo 57, comma 6 del decreto legislativo 14 aprile 2006, n. 163; i liquidatori, nell'ambito di tale procedura, potranno avvalersi della facoltà offerta dal successivo art.70, comma 12 ai fini della determinazione dei termini, nonché della deroga prevista dall'art.11, comma 9 del citato decreto legislativo n. 163/2006 per l'esecuzione del contratto in via d'urgenza.

Le superiori precisazioni, si rendono necessarie al fine di scongiurare il rischio di difformi interpretazioni delle disposizioni contenute nell'articolo 19 comma 12 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9. o di inerzie che possano determinare interruzioni del servizio.

IL DIRIGENTE GENERALE  
Dot. Vincenzo Emanuele



L'ASSESSORE  
G. Marino

